

**SI PRENOTI  
A DEBITO**

(artt. 146 d.p.r. 115/2002  
59 d.p.r.131/1986)



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Caterina Macchi

Presidente

Dott. Sergio Rossetti

Giudice

Dott. Francesco Pipicelli

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

all'esito del procedimento di concordato semplificato N. RG 5/2023 proposto con RICORSO PER L'OMOLOGAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO SEMPLIFICATO EX ART. 25 SEXIES CCII nell'interesse di [REDACTED], con sede legale in [REDACTED], in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* dott. [REDACTED], autorizzato in virtù di determina dell'Amministratore Unico redatto per Notar Prof. Antonio Giuseppe Trimarchi in data 10 maggio 2023 (doc. 1), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Salvatore Sanzo ([REDACTED]), dall'avv. Daniele Nataloni ([REDACTED]) e dall'avv. Virgilio Peduto ([REDACTED]), tutti del Foro di Milano, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni ai predetti indirizzi di posta elettronica certificata, e domiciliata presso LCA Studio Legale, sito in Milano, via della Moscova n. 18 (di seguito, anche solo "Società" o "[REDACTED]" o "Ricorrente"); nonché nell'ambito del **procedimento unitario RG N. 472/2023**, provvedendo sul ricorso presentato dal Pubblico Ministero con deposito in data 19 settembre 2023, per l'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo nei confronti di:





Sentenza nel procedimento RG n. 5/2023 concordato semplificato  
e proc. unitario LG istanza n. 472/2023 [REDACTED] S.R.L.

[REDACTED], con sede legale [REDACTED]  
[REDACTED];  
[REDACTED], con sede legale [REDACTED]  
[REDACTED];  
[REDACTED]  
[REDACTED], con sede legale [REDACTED];

letti gli atti e i documenti depositati, udita la relazione del giudice designato, letti i pareri motivati richiesti nel corso del procedimento, nonché la relazione finale dell'esperto della composizione negoziata Prof. A. DANОВI;

letta la memoria difensiva e le integrazioni depositate dalla ricorrente in data 31 luglio 2023, a seguito del provvedimento del Tribunale emesso in data 6-9 luglio 2023;

lette le successive osservazioni in merito al ricorso per omologazione della proposta di concordato semplificato della ricorrente depositate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 19.9.2023;

richiamato il provvedimento di questo Tribunale di fissazione dell'udienza in contraddittorio assunto in data 21-22 settembre 2023, letta la memoria autorizzata depositata dalla ricorrente in data 18 ottobre 2023;

richiamato inoltre il provvedimento di questo Tribunale di fissazione dell'udienza in contraddittorio assunto in data 8-13 novembre 2023 con richiesta di ulteriori integrazioni alla società ricorrente, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di comparizione delle parti in data 2 novembre 2023;

letta la successiva memoria autorizzata depositata dalla ricorrente in data 1 dicembre 2023;

esaminate le osservazioni finali depositate dal P.M. con memoria autorizzata in data 12 dicembre 2023;

sentite le parti come da verbale di udienza collegiale in data 18 dicembre 2023, a scioglimento della riserva assunta dal Collegio alla predetta udienza;

vista la rinuncia ex art. 43 CCII – depositata in data 15-21 dicembre 2023 - con la quale i ricorrenti

[REDACTED] e [REDACTED] con l'Avv. EDOARDO BERTERO hanno dichiarato "...di desistere dalla procedura di liquidazione giudiziale a oggi pendente avanti al Tribunale di Milano nei confronti della [REDACTED], corrente in [REDACTED]

[REDACTED], in persona dell'A.U. e legale rappresentante pro tempore, Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED]

[REDACTED];



preso atto della rinuncia al ricorso ex art. 43 CCII resa a verbale di udienza in data 18 dicembre 2023 dall'Avv. DAVIDE CARBONE da intendersi integrale per tutti i ricorrenti propri assistiti e da ultimo per conto dei ricorrenti [REDACTED];

ritenuto pertanto di dover dichiarare l'estinzione del procedimento RG PU N. 472/2023 per rinuncia espressa ex art. 43 CCII limitatamente al rapporto processuale tra i ricorrenti [REDACTED];

[REDACTED] - che si aggiungono ai ricorrenti già rinuncianti in precedenza [REDACTED];

[REDACTED] - e la resistente [REDACTED], mentre rimane ferma l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale da parte del Pubblico Ministero;

rilevato che, a verbale di udienza in data 2 novembre 2023, il Pubblico Ministero ha chiesto in subordine "...qualora il Tribunale non ritenga sussistente il gruppo che l'istanza di liquidazione sia riqualficata e riclassificata come istanza di apertura della liquidazione giudiziale per le singole società del gruppo, avendo fatto riferimento alle situazioni patrimoniali di ciascuna delle società" e che a verbale di udienza in data 18 dicembre 2023 il Pubblico Ministero ha da ultimo insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di [REDACTED];

#### OSSERVA

##### 1. La descrizione della proposta e del piano di concordato semplificato di [REDACTED].

Alle pagine 16 e seguenti del ricorso per omologazione è descritta la proposta di soddisfazione nei confronti dei creditori ed il piano di [REDACTED], nei termini che seguono:

*"OMISSIS...dalla situazione patrimoniale di [REDACTED], si evince, in primo luogo, che la Società dispone ad oggi solo dei seguenti attivi concretamente liquidabili: (i) i crediti vantati nei confronti dei clienti e verso [REDACTED] (ii) alcuni marchi, (iii) la partecipazione in [REDACTED], e (iv) l'immobile di proprietà della Società (come identificato al paragrafo 5).*

*Nella situazione patrimoniale e nel Piano di liquidazione la valorizzazione dei crediti è già stata oggetto di una svalutazione prudentiale, relativa alla loro effettiva possibilità di riscossione.*

*Come accennato sopra, la cessione dei marchi consentirà un realizzo minimo di € 450.000,00 grazie alla proposta [REDACTED]; analogamente si è già fatto cenno al valore della partecipazione in [REDACTED] pari a € 312.900,00 come da proposta di acquisto [REDACTED].*

*Non si è fatto luogo ad una perizia di valore sui detti beni, poiché entrambi sono significativamente sensibili alla prospettiva di continuità dell'attività in capo a [REDACTED], allo stato ipotizzabile solo*



in presenza dell'investimento di [REDACTED]. La celebrazione della procedura competitiva consentirà di apprezzare nel merito la congruità di tali valori.

Con specifico riguardo al valore dell'immobile, la Società si è procurata una perizia estimativa, predisposta dalla società [REDACTED], che si allega al presente Ricorso (doc. n. 9) e che evidenzia un valore oscillante tra € 700.000,00 ed € 800.000,00. Si ricorda che sull'immobile gravano tre ipoteche come da tabella che segue:

**ipoteche volontarie su immobile (valore netto)**

[REDACTED] (I° grado) residua 46.000,00

[REDACTED] (II° grado) 1.150.000,00

[REDACTED] (III° grado) 100.000,00

Vi sono poi altri beni mobili (arredi etc.) che, da una prima valutazione, paiono privi di valore economico. In un'ottica prudentiale, di essi non si è tenuto conto nella elencazione degli attivi posti a servizio della soddisfazione dei creditori. Resta inteso, ovviamente, che l'eventuale ricavato della loro eventuale liquidazione verrà messo integralmente a disposizione delle esigenze del concordato. Tutti i beni di proprietà di [REDACTED] sono comunque indicati nel libro cespiti.

L'offerta pervenuta da [REDACTED] consente la miglior valorizzazione dei beni oggetto di proposta irrevocabile, sia perché assicura un valore minimo di realizzo dei marchi e della partecipazione, sia perché tramite la cancellazione dell'ipoteca iscritta a favore di [REDACTED] per complessivi € 1.150.000, consente di ipotizzare un realizzo di attivo, capiente per il soddisfacimento dei residui creditori titolari di privilegio speciale (per complessivi € 750.000,00), e – in conformità delle previsioni di piano – degli ulteriori creditori di [REDACTED].

Un elemento senz'altro qualificante della presente proposta è poi costituito dalla obbligazione contratta da [REDACTED] di immettere ulteriore finanza esterna, subordinatamente all'omologa del concordato, per il significativo importo di € 799.100,00.

L'immissione di finanza esterna consente infatti di "generare" un cospicuo surplus da mettere al servizio di tutti gli altri creditori di [REDACTED], surplus che evidentemente non vi sarebbe nel caso di immediata apertura della liquidazione giudiziale e lascerebbe con certezza insoddisfatti tutti i creditori chirografari.

Il Piano di liquidazione, dunque, si basa sulle seguenti direttrici:

1. la cessione dei beni indicati nella proposta ricevuta da [REDACTED]
2. il realizzo degli ulteriori attivi, estranei alla proposta [REDACTED] (in primis l'immobile, liberato dalla iscrizione ipotecaria più consistente)
3. la riscossione dei crediti commerciali e finanziari secondo le percentuali di realizzo indicate nel Piano;



TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE

Sentenza nel procedimento RG n. 5/2023 concordato semplificato  
e proc. unitario LG istanza n. 472/2023 [REDACTED] S.R.L.

4. l'apporto di finanza esterna per il complessivo di € 799.100.

L'attivo complessivamente realizzabile nella prospettiva indicata è rappresentato nella tabella che segue:

ATTIVO CONCORDATARIO (valori in euro)

**CREDITI**

Crediti verso clienti 50.000

Crediti verso [REDACTED] 250.000

Crediti verso soci per [REDACTED] -

Totale Crediti 300.000

**IMMOBILIZZAZIONI:**

Costi impianto e ampliamento -

Software -

Marchi 450.000

Immobile 750.000

Impianti e macchinari -

attrezzature industriali e commerciali -

Partecipazione [REDACTED] 312.900

Totale Immobilizzazioni 1.512.900

**Titoli** [REDACTED] 300.000

**Cassa** 9.660

**Finanza esterna** 799.100

**TOTALE ATTIVO 2.921.660**

...OMISSIS...

Sulla base di tali valutazioni, [REDACTED] propone il pagamento dei debiti sulla base delle seguenti percentuali (come analiticamente indicati nel Piano):

1. il soddisfacimento integrale (100%) di tutti i crediti prededucibili e delle spese di procedura;
2. il soddisfacimento integrale (100%) dei crediti dei lavoratori, ossia i crediti da retribuzioni per lavoro subordinato, TFR ed indennità di licenziamento, muniti del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 1, cod. civ.;
3. il soddisfacimento integrale (100%) dei crediti muniti del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ. (professionisti);
4. il soddisfacimento integrale (100%) dei crediti muniti del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 3, cod. civ. (agenti);
5. il soddisfacimento integrale (100%) dei crediti muniti di privilegio speciale ipotecario (con l'eccezione di [REDACTED], per il quale [REDACTED] si è impegnata a procurare la liberazione);
6. il soddisfacimento parziale (nella misura del 28%) dei crediti bancari garantiti all'80% dallo Stato (Medio Credito Centrale), stante l'incapienza dell'attivo della società;



7. il soddisfacimento parziale (nella misura del 25%) dei crediti muniti di privilegio ex art. 2752 comma 1 e 3 e 2753 cod. civ., stante l'incapienza dell'attivo della società;

8. il soddisfacimento parziale (nella misura del 10%) dei creditori chirografari ab origine o degradati, integralmente mediante utilizzo della finanza esterna.”

In data 11 maggio 2023, [REDACTED] ha precisato che “la presente Proposta deve intendersi vincolante ai termini e alle condizioni precisate nella stessa nonché irrevocabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1329 cod. civ., dalla data di sottoscrizione della presente Proposta fino al termine ultimo del 31 dicembre 2023 (il “Periodo di Efficacia”).”

Deve ricordarsi poi che [REDACTED], con la medesima proposta formulata in data 11 maggio 2023, ha precisato ex art. 5 il “prezzo di acquisto degli attivi”, così delineato:

“(a) € 450.000,00 per l'acquisto dei Marchi;

(b) € 1.112.000,00 per l'acquisto della partecipazione residua detenuta dalla Società in [REDACTED] (la “Partecipazione Residua”), di cui € 312.900 per il valore della partecipazione ed € 799.100,00, come sovrapprezzo del valore della partecipazione, che dovrà essere destinato, esclusivamente a titolo di finanza esterna, a supporto del piano per la miglior soddisfazione dei creditori di [REDACTED].

Il Corrispettivo sarà corrisposto da [REDACTED] a [REDACTED] come segue:

a) una quota, pari a € 162.000,00 del Corrispettivo, in un'unica soluzione alla data di perfezionamento degli accordi relativi alla cessione degli Attivi;

b) una quota, pari ad € 1.400.000,00 in 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal terzo mese successivo alla data di pubblicazione della sentenza di omologazione del Concordato Semplificato.”

Deve poi premettersi, sempre quanto al contenuto della proposta di [REDACTED] a servizio del piano, che come da precisazione contenuta nella memoria della ricorrente depositata il 31.7.2023:

“...In riferimento alla liberazione dell'immobile di [REDACTED] dall'ipoteca concessa ad [REDACTED], [REDACTED] con comunicazione anticipata a mezzo raccomandata a mani in data 31 luglio 2023, ha dichiarato di impegnarsi, in caso di mancato pagamento da parte di [REDACTED] del corrispettivo per l'affitto e l'acquisto dell'azienda, alle scadenze previste dal contratto, ad acquistare l'immobile da [REDACTED], gravato dall'ipoteca concessa ad [REDACTED], al prezzo di euro 750.000,00. [REDACTED] ha comunicato, altresì, di rinunciare al diritto di regresso, di surroga e/o di rivalsa, nei confronti di [REDACTED] (doc. 9).”

Così è stata rappresentata l'ipotesi di piano nel parere motivato dell'esperto Prof. A. DANОВI anche sull'alternativa liquidatoria:

Voce	Hp realizzo piano	Hp liquidatoria Esperto
Crediti	300.000	350.000



TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE

Sentenza nel procedimento RG n. 5/2023 concordato semplificato  
e proc. unitario LG istanza n. 472/2023 [REDACTED] S.R.L.

Immobilizzazioni immat.	0	0
Immobilizzazioni materiali	0	10.000
Marchi	450.000	100.000
Immobile Perugia	750.000	750.000
Partecipazione [REDACTED]	312.900	0
Titoli [REDACTED]	300.000	257.131
Disponibilità liquide	9.660	9.660
Finanza esterna	799.100	0
<b>Totale attivo</b>	<b>2.921.660</b>	<b>1.476.791</b>
Passivo ipotecario	(146.000)	(750.000)
<b>Residuo attivo</b>	<b>2.775.660</b>	<b>726.791</b>
Prededuzione	(248.580)	(248.580)
<b>Residuo attivo</b>	<b>2.527.080</b>	<b>478.211</b>
Debiti ex art. 2751-bis n. 1	(499.196)	(499.196)
<b>Residuo attivo</b>	<b>2.027.884</b>	<b>0</b>

**2. La valutazione di manifesta implausibilità del piano di concordato semplificato a raggiungere gli obiettivi prefissati.**

Come emerge dalla memoria di costituzione e difensiva depositata da [REDACTED] nel procedimento RG N. 472/2023 - a seguito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale formulata dal Pubblico Ministero ex art. 287 CCII nei confronti del gruppo costituito da [REDACTED] [REDACTED] ha effettuato l'accesso alla composizione negoziata, chiedendo in data 30.10.2023 l'applicazione delle misure protettive sul proprio patrimonio ex artt. 18-19 CCII, a seguito dell'accettazione dell'esperto in data 27.10.2023, con ricorso al Tribunale in data 31.10.2023 per la conferma delle predette misure protettive; con la predetta memoria in data 31.10.2023, in vista dell'udienza collegiale fissata e tenutasi il 2.11.2023, [REDACTED] ha prodotto, per quanto qui di interesse, il ricorso per la conferma di misure protettive (ove sono descritte compiutamente alle pagine 8-9 le condizioni di squilibrio e le relative cause) e il progetto di piano di risanamento e piano finanziario a sei mesi (doc. 14 allegato alla predetta memoria).



Il fatto sopravvenuto dell'ingresso di [REDACTED] in composizione negoziata è particolarmente rilevante per la presente decisione di ritualità del concordato semplificato, atteso che tutto il piano e la proposta di [REDACTED] sono – nella prospettazione della stessa ricorrente - alimentati e sostenuti da apporti finanziari di [REDACTED], sia sotto il profilo dell'offerta di acquisto degli *assets*, previo investimento nella società terza [REDACTED] - sia sotto il profilo della promessa di rilevante “finanza esterna”; l'accesso alla composizione negoziata comporta dunque che il piano di [REDACTED] dovrebbe *in thesi* essere sostenuto da una società che oggi si trova quantomeno in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi, a termini dell'art. 12 comma 1 CCII.

Con il decreto collegiale emesso in data 8-11.2023, questo Tribunale – preso atto dell'ingresso di [REDACTED] in composizione negoziata – aveva richiesto alla ricorrente motivate precisazioni su diversi profili rilevanti per la decisione, anche sopravvenuti e scaturiti dal contraddittorio e dalla discussione di udienza in data 2.11.2023: “[REDACTED] dovrà valutare, in ragione delle tempistiche per addivenire all'eventuale fissazione e celebrazione del giudizio di omologa del presente concordato semplificato, l'eventuale prolungamento del “periodo di efficacia” della propria offerta, scadente a breve in data 31 dicembre 2023 (doc. 8 allegato al ricorso)...in ordine all'apporto di finanza esterna promesso da [REDACTED] pari ad € 799.100,00 si chiede un chiarimento sulla reale natura ed imputazione del c.d. “sovrapprezzo” del valore della partecipazione, rispetto all'offerta di acquisto dei residui *assets* aziendali ed al loro valore (qui non stimato), anche con particolare riferimento a due circostanze essenziali: a) in merito alla fattibilità di tale apporto secondo il regime giuridico dell'art. 21 CCII, nel caso in cui tale promesso esborso finanziario in favore di società terza da parte di [REDACTED], che si trova in composizione negoziata, potrebbe essere qualificato come pregiudizievole degli interessi dei creditori di [REDACTED] trattandosi quindi di un atto che potrebbe essere oggetto di segnalazione e/o dissenso da parte dell'esperto; b) in merito alla perdurante efficacia giuridica dell'offerta della finanza esterna da parte di [REDACTED] – che apparentemente è condizionata solo all'omologazione del concordato semplificato - anche nel caso in cui l'instauranda procedura competitiva conduca in ipotesi all'aggiudicazione dei residui *assets* di [REDACTED] (marchio, immobile, partecipazione in [REDACTED] ecc.) in favore di un soggetto terzo; appare in ogni caso evidente che [REDACTED] dovrà valutare, in ragione delle tempistiche per addivenire all'eventuale fissazione e celebrazione del giudizio di omologa del presente concordato semplificato, l'eventuale prolungamento del “periodo di efficacia” della propria offerta, scadente a breve in data 31 dicembre 2023 (doc. 8 allegato al ricorso);



il Tribunale rileva che nel progetto di piano di risanamento e piano finanziario a sei mesi allegato al ricorso per composizione negoziata di [REDACTED] (pagine 13-14) si legge soltanto quanto segue:

“3.2.4 Il Fondo per l’impegno all’acquisto dell’attivo di [REDACTED]

In aggiunta rispetto alla situazione debitoria sopra esposto, occorre evidenziare la necessità di appostare un fondo rischi legato ai flussi di cassa in uscita funzionali alla proposta irrevocabile di acquisto formulata da [REDACTED] nell’ambito del concordato semplificato di [REDACTED] finalizzata ad acquisire i seguenti attivi per complessivi euro 1.562.000:

- marchi per euro 450.000;
- partecipazione residua detenuta in [REDACTED], meglio esposta al par. 3.3.1, per euro 1.112.000, di cui euro 312.900 per il valore della partecipazione ed euro 799.100 come sovrapprezzo del valore della partecipazione.”

Il Collegio rileva sul punto ai fini di una eventuale integrazione e del contraddittorio la carenza di appostazione contabile e finanziaria in tale fondo/accantonamento di risorse liquide e quindi sia dell’offerta irrevocabile di acquisto dell’immobile gravato da ipoteca di € 750.000 sia del credito menzionato nel parere dell’esperto di [REDACTED] verso [REDACTED] pari ad € 250.000 che è oggetto di necessario recupero in sede concordataria (ritenuto tale anche nell’alternativa liquidatoria da parte dell’esperto)”.

In risposta ai predetti rilievi, secondo il Tribunale, le precisazioni fornite dalla società ricorrente non sono state né esaustive né soddisfacenti<sup>1</sup>, né consentono di confidare ragionevolmente, anche nel prossimo futuro ed in corso di procedura, nella effettiva realizzabilità e stabilità degli apporti di [REDACTED]; dalla realizzazione di tali apporti infatti, dipende ineludibilmente l’intera esecuzione del piano concordatario e l’adempimento della proposta, così come sono stati concepiti dalla ricorrente.

<sup>1</sup> Così si è sinteticamente espressa la ricorrente [REDACTED] nella memoria difensiva depositata in data 1 dicembre 2023, a seguito dei rilievi del Tribunale: così si è espressa [REDACTED] nella memoria difensiva in data 1.12.2023:

“...Preliminarmente, si segnala l’indubbia volontà di [REDACTED] di dar corso all’operazione di acquisto degli asset di [REDACTED], in conformità all’offerta presentata e quindi, anche di prolungarne la validità. Tale circostanza è confermata dalla presenza, nel progetto di piano di risanamento presentato da [REDACTED] come sottolineato dallo stesso Tribunale, del fondo per l’acquisto dell’attivo di [REDACTED]. Tuttavia, è indubbio che, allo stato, a causa del dilatarsi delle tempistiche di nomina dell’esperto della composizione negoziata di [REDACTED] (dovuto a problemi di natura formale), quest’ultima non abbia ancora potuto affrontare e smarcare il relativo tema. Volendo, comunque, per quanto possibile da parte di [REDACTED], offrire i chiarimenti richiesti, si segnala che la finanza esterna a titolo di “sovrapprezzo” del valore della partecipazione, pari a € 799.100,00, è da considerarsi come un’ulteriore risorsa, oltre a quanto stanziato per l’acquisto della partecipazione, che la stessa [REDACTED] intende mettere a disposizione dei creditori di [REDACTED], per la buona riuscita dell’operazione (cfr. doc. 9, allegato alla memoria di [REDACTED] del 31.7.2023, in atti). [REDACTED] si era resa, altresì, disponibile a versare detto importo, a titolo di finanza esterna (da erogare secondo le scadenze previste nell’offerta irrevocabile di acquisto), in un escrow account oppure a depositarlo presso un Notaio. Si chiarisce, inoltre, che detta finanza esterna (parte dell’offerta irrevocabile) verrebbe messa a disposizione di [REDACTED], sì come [REDACTED] ente all’omologazione del concordato semplificato, ma solo se i residui asset di [REDACTED] venissero aggiudicati a [REDACTED]. Tuttavia, se all’esito dell’espletamento della procedura competitiva, tali asset dovessero essere aggiudicati ad un terzo, vorrebbe dire che l’offerta sarà stata quantomeno migliorativa rispetto a quella di [REDACTED] con conseguenti migliori prospettive di soddisfacimento per i creditori. Infine, sulla mancata presenza, nel fondo stanziato da [REDACTED], del credito vantato da [REDACTED] per € 250.000,00, si segnala che detta posta contabile è inserita non è presente in detto fondo essendo collocata, nel bilancio di [REDACTED], nella posta contabile “Debiti”.



Innanzitutto, va rilevato che, pur a fronte del rilievo specifico formulato sul punto dal Tribunale (sopra riportato), nella memoria depositata in data 1.12.2023 da ██████████ SRL non è contenuto alcun impegno vincolante ed irrevocabile di ██████████ SPA a prolungare il periodo di efficacia della proposta, per consentire anche a seguito dell'eventuale omologa del concordato semplificato la celebrazione della procedura competitiva sugli *assets* societari, sicché la stessa è da intendersi a breve caducata e destinata alla perdita di efficacia giuridica, con riflesso evidente di manifesta irrealizzabilità delle assunzioni della proposta e del piano prima descritte, che si fondano tutte sul presupposto della efficacia, vincolatività ed irrevocabilità della proposta di ██████████ spa.

In ogni caso, compito del liquidatore giudiziale sarebbe soltanto quello di rinvenire comunque soluzioni “migliorative” sul mercato, destinato tuttavia a non poter iniziare anche in caso di omologa, atteso che la proposta di ██████████ SPA non ha un orizzonte temporale di efficacia esteso successivamente al 31.12.2023.

Del resto, in ordine al valore degli attivi e in merito alla superfluità della perizia sugli *assets*, la stessa ricorrente ha affermato che essi sono significativamente sensibili e strettamente connessi alla prospettiva di continuità dell'attività imprenditoriale in capo a ██████████ cosicché la permanenza di un valore dei beni appare allo stato ipotizzabile solo in presenza dell'investimento di ██████████, che risulta invece destinato alla caducazione immediata, per le ragioni che precedono.

Peraltro, la caducazione di efficacia giuridica dell'offerta di ██████████ SPA, destinata a compiersi alla data del 31.12.2023, in un tempo non compatibile con l'omologa e con la fase di esecuzione concordataria, comporta anche il venir meno della finanza esterna promessa per un importo di € 799.100,00, con la quale nella proposta e nel piano la società ricorrente aveva previsto di pagare alcune categorie di creditori (vedi pagina 20 del ricorso per omologazione), ovvero: “...il soddisfacimento parziale (nella misura del 25%) dei crediti muniti di privilegio ex art. 2752 comma 1 e 3 e 2753 cod. civ., stante l'incapienza dell'attivo della società; il soddisfacimento parziale (nella misura del 10%) dei creditori chirografari ab origine o degradati, integralmente mediante utilizzo della finanza esterna. (NDR enfasi aggiunta)”.

Di conseguenza, in difetto di apprezzabile solidità del promesso apporto di risorse esterne, la proposta concordataria appare fin da oggi non ragionevole nella sua realizzazione, né fattibile - per come adesso strutturata e completamente fondata sugli apporti di ██████████ SPA - non essendo destinata ad una verosimile omologazione ai sensi dell'art. 25 *sexies* comma 5 CCII, in quanto non assicura nel rispetto delle cause di prelazione una utilità concreta a ciascun creditore, anche chirografario.

Ferma la decisiva problematica della scadenza del termine di efficacia dell'offerta di ██████████ SPA al 31 dicembre 2023, che rende manifestamente implausibile (*id est* non fattibile) la realizzabilità



della proposta concordataria, ritiene il Collegio che tale implausibilità e manifesta non fattibilità del piano e della proposta concordataria di [REDACTED] SRL<sup>2</sup>, rilevante nel caso di specie fin dal giudizio di ritualità ex art. 25 *sexies* comma 3 CCII – da compiersi in questa sede – emerge inequivocabilmente in quanto il progetto di piano di risanamento di [REDACTED] SPA appare sul punto completamente deficitario e non comprendente: a) né il rientro dal credito verso la ricorrente per € 250.000 (vedi pagina 5 del parere dell'esperto in data 1 giugno 2023 che annovera tale realizzo nell'ipotesi liquidatoria di piano); b) né il fondamentale apporto finanziario per l'acquisto dell'immobile al valore di stima di € 750.000 che consente la liberazione di risorse per gli altri creditori, come da assunzione di piano e come esposto dall'esperto, secondo il quale solo *“la rinuncia libererebbe liquidità in favore dei creditori non garantiti, che invece in caso di liquidazione giudiziale non beneficerebbero di alcun importo derivante dalla vendita del cespite.”*

Infatti, [REDACTED] SPA si era impegnata - in caso di mancato pagamento da parte di [REDACTED] del corrispettivo per l'affitto e l'acquisto dell'azienda, alle scadenze previste dal contratto - ad eseguire un ulteriore apporto finanziario di € 750.000 in modo da acquistare l'immobile consentendo la liberazione dell'ipoteca iscritta dalla ricorrente in favore di un terzo soggetto, per il debito di [REDACTED]; anche tale promessa ed apporto finanziario – ad avviso del Tribunale - risulta essenziale nell'economia del piano liquidatorio di concordato semplificato, atteso che l'ipoteca verso [REDACTED] (II° grado) è pari ad € 1.150.000,00 e soltanto la liberazione dalla stessa consente la generazione di cassa e di risorse finanziarie in favore degli altri creditori non muniti di privilegio speciale immobiliare.

<sup>2</sup> In tema di manifesta implausibilità anche sul piano economico del concordato preventivo e della sua irrealizzabilità *prima facie*, in motivazione Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17103 del 15/06/2023 ha affermato che *“Il giudice è così tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la distinzione appena richiamata vale a chiarire che il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, laddove il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. In tal senso, allora, resta riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi, mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile (sent. cit., in motivazione). Su tale posizione si attestano le successive pronunce di questa Corte con cui è stato ribadito che al giudice non possa essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non possa essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile (Cass. 1 marzo 2018, n. 4790; Cass. 17 settembre 2018, n. 23315) e cioè prima facie irrealizzabile (Cass. 9 marzo 2018, n. 5825; v. anche: Sez. I, Ordinanza n. 16562 del 2021; nonché Sez. I, Ordinanza n. 13224 del 2021; vedi anche: Sez. I, Ordinanza n. 6709 del 2021).”*; la coeva e recente pronuncia Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 16/05/2023) 06-07-2023, n. 19233 ha affermato che *“... Il Tribunale, dunque, deve avere riguardo a rilevare dati da cui emerga, in maniera eclatante, la manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi compresa la soddisfazione in una qualche misura dei crediti rappresentati. Solo quando tale evenienza viene esclusa va lasciata al giudizio dei creditori, quali diretti interessati all'esito della procedura, la valutazione - sotto i diversi aspetti della plausibilità dell'esito e della convenienza della proposta - delle modalità di soddisfacimento dei crediti offerte dal debitore, ivi comprese la consistenza delle percentuali di pagamento previste. E' stato inoltre precisato che “nella prospettiva funzionale, è sempre sindacabile la proposta concordataria ove totalmente implausibile. E' difatti riservata ai creditori solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che, ovviamente, la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi.” (Cass. 9061/2017, 4790/2018 e 11522/2020).”*



Tale conclusione è rappresentata nel grafico del piano di concordato e dei pagamenti di ██████████ SRL, laddove si desume che a seguito del pagamento degli altri privilegiati speciali per € 146.000 – con l’elisione del pagamento verso ██████████ (II° grado) che è pari ad € 1.150.000,00 – si generano risorse per € 604.000 e conseguentemente un *surplus* destinato al pagamento del passivo concordatario, il cui realizzo appare essenziale nell’economia complessiva del piano.

Di ciò viene dato atto fin dal primo parere dell’esperto, in data 1 giugno 2023, in cui si afferma che *“La convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria è di tutta evidenza, poiché la liberazione di una ingente quota del valore dell’immobile (pari all’80% del valore di liquidazione ipotizzato di € 750.000) non sarebbe possibile ove ██████████ tenesse per intero la propria garanzia.”*.

L’apporto di € 750.000 non risulta affatto contemplato, come detto, nel progetto di piano di risanamento di ██████████ spa e ciò determina la manifesta impossibilità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Non appare inoltre sufficiente appostare il debito di € 250.000 verso la ricorrente nel bilancio di ██████████, atteso che lo stesso deve formare oggetto di apposito fondo capiente nell’ambito del piano di risanamento di ██████████, non solo di appostazione contabile in bilancio, a servizio del piano ██████████ SRL, trattandosi di attivo valorizzato dallo stesso esperto nel parere sull’alternativa liquidatoria; non risulta ad oggi che di tale accantonamento effettivo vi sia traccia nel citato progetto di piano di ██████████, con riflesso di evidente non realizzabilità del recupero della posta attiva nel piano di concordato semplificato di ██████████.

Non è stato inoltre precisato dalla ricorrente e non è dato sapere se a seguito dell’ingresso in composizione negoziata della stessa ██████████ possa essere realizzabile la posta valorizzata dall’esperto in € 257.131 (mentre in € 300.000 nel piano della società) sul valore flottante dei “titoli ██████████”.

Inoltre, la ricorrente ha chiarito che detta finanza esterna (parte dell’offerta irrevocabile) per un sovrapprezzo (imputabile alla partecipazione in ██████████) di € 799.100,00 verrebbe messa a disposizione di ██████████, sì condizionatamente all’omologazione del concordato semplificato, ma solo se i residui *assets* di ██████████ venissero aggiudicati a ██████████ spa.

Le conseguenze dell’ingresso di ██████████ SPA in composizione negoziata sono particolarmente rilevanti nel presente giudizio in quanto comportano prioritariamente la necessità per ██████████ SPA di affrontare la propria crisi a beneficio del proprio ceto creditorio - in un regime non certo di spossessamento ma quantomeno “vigilato” dall’esperto a mente dell’art. 21 CCII, per gli atti di straordinaria amministrazione, tra i quali rientra l’apporto finanziario in favore di una terza società astrattamente idoneo ad aggravare il passivo - con riflesso inevitabile di attuale ed insuperabile



incertezza sulla sostenibilità del risanamento di altra società (ovvero la ricorrente), incertezza confermata ad oggi dalle asimmetrie rilevate dal Tribunale tra le poste attive della proposta/piano di concordato semplificato di ██████████ SRL ed il progetto di piano di risanamento di ██████████ SPA. Vista la stringente ed attuale necessità per il Tribunale di assumere le proprie determinazioni sulla ritualità del presente concordato semplificato, dopo un'istruttoria durata alcuni mesi (essendo stato emesso a luglio 2023 il primo decreto interlocutorio), che ha consentito pienamente l'esercizio del contraddittorio della ricorrente e che non ha ragione di proseguire ulteriormente - a fronte di prospettive finanziarie non certe e non attuali in seno a ██████████ SPA - il trascorrere del tempo ha fatto emergere inopinatamente uno stato di squilibrio (così definito dalla stessa ██████████ SPA con la descrizione delle cause nel ricorso per accesso alle misure protettive della composizione negoziata, vedi pagg. 8-9) del soggetto giuridico sui cui apporti sono completamente costruiti proposta e piano di concordato semplificato.

Pertanto, va osservato che la proposta di concordato semplificato ha assunto, dopo le "integrazioni" della ricorrente e visti gli eventi sopravvenuti dell'ingresso in composizione negoziata da parte di ██████████ SPA, una portata del tutto indeterminata, tale da minare la intelligibilità e manifestamente la realizzabilità della stessa.

Deve infatti affermarsi – in accordo con la miglior dottrina - che l'apparato informativo offerto dal debitore debba essere completo ed esaustivo, e soprattutto che i termini della proposta devono essere chiari e privi di qualsiasi elemento di incertezza o di ambiguità, pena l'irritualità della proposta e del piano.

Proprio il fatto che il ceto creditorio non goda di spazi di interlocuzione col debitore di tipo negoziale (che si concretano nell'esercizio consapevole del voto), ma debba necessariamente concentrare la propria tutela nel sindacato del Tribunale da un lato, e in quella giudiziale insita nell'esercizio del diritto di opposizione in fase di omologa dall'altro, concentra ed enfatizza l'esigenza che quanto la proposta ed il piano, già in sede di valutazione della ritualità, debbano essere connotate da requisiti minimi di linearità, certezza, esaustività ed oggettività.

Ciò rende essenziale nel presente procedimento, ancora più che nel concordato preventivo "tradizionale", corredo informativo e di serietà dell'offerta sottostante alla proposta ed al piano liquidatorio che il debitore è chiamato ad offrire tanto al Tribunale quanto agli stessi creditori, i quali devono ricevere informazioni sulle linee guida economico-finanziarie del piano, almeno sufficienti a consentire l'esercizio consapevole del potere di opposizione, indipendentemente dall'operato successivo di altri organi quali l'ausiliario e/o il liquidatore, che al pari del Tribunale non hanno un





potere conformativo o “correttivo” della proposta e del piano, ove connotati - come nel caso di specie - da un deficit di serietà e concretezza delle linee guida fondamentali.

Ad avviso del Collegio, proprio in virtù dell’ingresso in composizione negoziata, la proposta ed il piano di ██████████ SRL, che sono fondati integralmente ed in modo unidirezionale sull’offerta irrevocabile di acquisto degli *assets* da parte di ██████████, destinata a scadenza e senza esplicito rinnovo oltre l’orizzonte temporale del 31.12.2023, sono divenuti manifestamente irrealizzabili per le vicende giuridiche e finanziarie della promittente, anche per fatti e circostanze sopravvenuti.

Non è sufficiente a tal fine l’osservazione svolta a verbale di udienza dal procuratore della ricorrente ██████████ SRL, il quale ha dedotto che “... *non vi sono novità negative e quindi se ne deduce che ██████████ è in grado tuttora di assicurare gli apporti finanziari in difetto di elementi negativi, evidenzia infatti dopo la concessione di misure protettive vi è stato un apprezzamento del titolo di ██████████ in borsa del 500%; ...OMISSIS... non ci sono fatti ad oggi che impediscono di ritenere la ritualità della proposta, anche se non vi sono elementi positivi di riscontro non vi sono neppure elementi negativi quanto alla conferma dell’apporto finanziario di ██████████*”; ad oggi e secondo una valutazione *ex ante*, in ragione della situazione finanziaria di ██████████ SPA difettano la certezza e l’intelligibilità, così come la serietà e l’irrevocabilità della proposta di acquisto dei vari *assets* e della finanza esterna.

Tale circostanza preclude in partenza la verifica ed esplorazione del mercato alla ricerca di offerte migliorative su *assets* i cui valori, secondo la prospettazione della stessa ricorrente, sono sensibilmente legati all’investimento di ██████████ in ██████████.

Infine, rilevanti e non compiutamente superate appaiono le considerazioni del Pubblico Ministero attinenti alle assunzioni economico-finanziarie del progetto di piano di risanamento di ██████████ SPA (cfr. pp. 6-8 della memoria finale depositata in data 12 dicembre 2023).

In specie, oltre a non essere noto al Tribunale il valore concreto di realizzo delle opere d’arte, secondo il P.M., la partecipazione in ██████████ oggetto di possibile cessione appare gravata da pegno e negli elementi dell’attivo di bilancio di quest’ultima risulta la valorizzazione della partecipazione in altra società, ██████████ che ha rilevanti debiti tributari anche non rateizzati.

Di conseguenza, tali osservazioni contribuiscono a connotare di estrema aleatorietà il piano di ██████████ SPA (che – lo si ripete – sostiene completamente l’onere finanziario del presente piano di ██████████ SRL), a conferma della manifesta irrealizzabilità attuale degli apporti finanziari e delle offerte di acquisto sul patrimonio di ██████████ SRL.

### 3. I presupposti di legge per l’apertura della liquidazione giudiziale.



A proposito della possibilità di conferma giudiziale delle misure protettive ex artt. 54-55 CCII, questo Tribunale in composizione monocratica (decreto est. Dott.ssa Vincenza Agnese, 16 settembre 2022, pubblicato in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it)) ha osservato che “...il concordato semplificato risulta incluso nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza come definiti nell’art. 2, lettera m-bis) CCI (nella versione definitiva del d.lgs. n. 83/2022) e in particolare tra “le misure, gli accordi e le procedure volti (...) alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi... che il concordato semplificato è senza dubbio una procedura concorsuale in quanto caratterizzata da specifica regolamentazione della distribuzione delle risorse ai creditori”; da ciò consegue l’applicabilità al rapporto tra le presenti procedure degli articoli 7-40 CCII.

Deve ricordarsi che i procedimenti di concordato semplificato RG n. 5/2023, quale domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (iscritta al registro altre procedure concorsuali), e n. RG 472/2023 procedimento unitario (essendo rimasta pendente solo la liquidazione giudiziale di gruppo richiesta dal PM, stanti le rinunce intervenute da parte dei creditori) sono stati riuniti in virtù del provvedimento presidenziale del 7 giugno 2023, il quale ha osservato che alla fattispecie va applicato il disposto dell’art. 40 comma 10 CCI; conseguentemente, i due procedimenti sono stati riuniti avanti al medesimo giudice relatore, al quale sono stati assegnati per la trattazione.

Infatti, il Tribunale è facoltizzato ad esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (in specie richiesta dal PM), in diretta applicazione – anche all’ipotesi del concordato semplificato - dell’art. 7 comma 2 CCII, soltanto ove la medesima domanda non sia manifestamente inammissibile e il piano non sia manifestamente inadeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati<sup>3</sup>, come appunto ritenuto nel caso di specie.

<sup>3</sup> Autorevole dottrina ha infatti ritenuto che - benché la norma adoperi l’indicativo presente: “il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile...” quasi a tratteggiare l’emissione del provvedimento di *default* – è fisiologico che qualora la fattibilità economica e giuridica dell’ipotesi concordataria dovesse apparire *prima facie* insussistente, al lume del vasto corredo di informazioni e valutazioni di cui il tribunale fin dal debutto dispone (e principalmente il parere dell’esperto della composizione sulla presenza o meno di garanzie e sull’alternativa liquidatoria), la procedura concordataria possa chiudersi *hic et nunc*, con la pronuncia di una declaratoria di inammissibilità, in luogo di un’inutile appendice omologatoria; non si esclude pertanto che fin dall’apertura della procedura il tribunale possa esprimere un primo, sommario giudizio di manifesta inettitudine del piano al conseguimento dei risultati prefissati, in grado di impedire *in limine* l’ingresso dell’imprenditore istante nella procedura di concordato semplificato; secondo altra opzione dottrinale, appare certo, comunque, che il tribunale comunque potrà vagliare – già in questa fase prodromica – sia che la proposta rispetti le cause legittime di prelazione, sia che il piano di liquidazione sia fattibile: sarebbe infatti del tutto inutile nominare l’ausiliario e fissare l’udienza di omologa, quando la proposta del debitore non ha alcuna possibilità di ottenere un giudizio favorevole al termine della relativa fase di omologazione, avendo la S.C. sempre affermato che il tribunale deve verificare la persistenza, sino all’omologa, delle condizioni di ammissibilità della procedura già scrutinate nella fase iniziale.

Inoltre, secondo Corte appello - Milano, 13/07/2023, Pres. Vigorelli, est. Mammone, reperibile in banca dati De Jure Giuffrè “...La verifica di ritualità della proposta consiste, ad avviso di questa Corte, come già segnalato anche da autorevole dottrina, in un controllo di legittimità focalizzato sul rispetto delle condizioni di accessibilità e dunque, certamente, sulla regolarità della documentazione, sulla legittimazione alla proposta, sulla sua tempestività, sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità indicate dal comma 1





Stante la definizione in senso negativo della domanda alternativa per la regolazione della crisi ed insolvenza con strumento diverso dalla liquidazione giudiziale, per ragioni di irritalità e manifesta inammissibilità del concordato semplificato – intesa come manifesta inadeguatezza del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati - pronunciata all’esito del vaglio ex art. 25 *sexies* comma 3 CCII, in presenza di plurime domande relative ad un medesimo debitore, il Tribunale deve quindi procedere ad aprire con diverso capo della medesima sentenza e con unico provvedimento conclusivo, in virtù della riunione e trattazione congiunta dei procedimenti, la liquidazione giudiziale di [REDACTED] S.R.L., in presenza della domanda di soggetto legittimato quale il Pubblico Ministero, previo accertamento dello stato di insolvenza, ex art. 7 CCII.

La norma dell’art. 7 comma 2 lettera a), infatti, in piena continuità con quanto stabilito sotto la vigenza della legge fallimentare da Cass. S.U. n. 9935/2015 prevede che nell’esame delle domande varie attinenti il medesimo stato di crisi o insolvenza, confluite nel medesimo procedimento unitario, il Tribunale debba esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (o controllata secondo le soglie dimensionali); in base al principio di prevalenza della soluzione non liquidatoria della crisi, la liquidazione giudiziale può essere dichiarata, come nel caso di specie, non solo se esista l’insolvenza, ma anche se la stessa non possa essere eliminata o risolta attraverso la soluzione alternativa del concordato semplificato, qui ritenuta irrituale e manifestamente inammissibile.

Ogni considerazione in merito alla sussistenza o meno del gruppo di società ai sensi e per gli effetti dell’art. 287 CCII risulta assorbita: 1) dalla concretezza della situazione procedimentale, in quanto due società su tre ([REDACTED] SPA, [REDACTED] [REDACTED]) hanno fatto accesso autonomo, separato e successivo alla composizione negoziata rispetto a [REDACTED] SRL; 2) dal fatto che all’udienza collegiale del 2 novembre 2023 il Pubblico Ministero ha formulato a verbale – oltre alla domanda nei confronti del gruppo - anche la ulteriore e subordinata domanda di apertura della liquidazione giudiziale a carico delle singole società [REDACTED] S.R.L., [REDACTED] SPA, [REDACTED] [REDACTED]: *“omissis...il Pubblico Ministero rileva che le società hanno fortissimi collegamenti tra di loro, l’art. 287 CCII non esclude il PM dalla legittimazione e l’art. 38 CCII è pienamente compatibile con la predetta norma; si parla anche di preesistenti e reciproci collegamenti,*

*dell’art. 25-sexies CCII. Proprio in considerazione delle esigenze di conservazione del patrimonio dell’impresa nell’interesse dei creditori evidenziate dal primo giudice, oltre che per ragioni di economia processuale, si deve tuttavia ritenere che rientri nel controllo di ritualità -sempre che tale verifica non richieda particolari approfondimenti istruttori o la disamina di questioni giuridiche dibattute- anche la legittimità sostanziale della proposta (intesa come conformità al modello legale), che deve essere formulata nel rispetto di alcuni principi imprescindibili, quale, ad esempio, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione o la previsione di un’utilità per i creditori, con la conseguenza che ove detta proposta appaia ictu oculi in contrasto con tali principi, il giudice deve astenersi dall’adottare il decreto di cui al comma 3 (in questo senso, anche App. Milano, decreto n. 685/2023 del 2/3/2023)”*



...omissis... *La liquidazione giudiziale di gruppo ad avviso del PM consente una trattazione unitaria, un unico giudice delegato, ciò è utile nell'interesse dei creditori alla massimizzazione del soddisfo....omissis...Chiede in subordine – qualora il Tribunale non ritenga sussistente il gruppo che l'istanza di liquidazione sia riqualificata e riclassificata come istanza di apertura della liquidazione giudiziale per le singole società del gruppo, avendo fatto riferimento alle situazioni patrimoniali di ciascuna delle società....omissis... ”*

Ad avviso del Collegio, in accordo con alcune opzioni interpretative emerse in dottrina, il PM risulta sul piano sistematico legittimato attivo a proporre il ricorso per la procedura unitaria di liquidazione giudiziale di gruppo, atteso che la legittimazione e la relativa valutazione di opportunità spettano non solo alle imprese del gruppo, ma anche alla parte pubblica, contemplata nelle norme sul potere generale di iniziativa ex artt. 37-38 CCII, senza eccezioni di sorta in tema di gruppo. Anche la formulazione letterale dell'art. 287 CCII appare avallare questa tesi - parlando in generale dell'assoggettamento di più imprese in stato di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo, in accoglimento di unico ricorso e dinanzi ad unico Tribunale, a una procedura liquidatoria giudiziale unitaria - se confrontata con il (più restrittivo) testo dell'art. 284 CCII, che limita l'iniziativa soltanto a *“più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti a un medesimo gruppo”*, che possono proporre unico ricorso di accesso al concordato preventivo ex art. 40 CCII.

In tali casi, poi, va rilevato che vi è sul piano normativo una mera opportunità di *“forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive”*; nel caso di specie, tuttavia, tale opportunità di gestione unitaria in ottica di risparmio di costi di procedura e di perseguimento del miglior realizzo per i creditori, non è in concreto percorribile sul piano fattuale, in quanto con riferimento alle società [REDACTED] SPA e [REDACTED] [REDACTED] la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale è ad oggi preclusa e non è esaminabile, in virtù del disposto dell'art. 18 comma 4 CCII, stante la pendenza della composizione negoziata ed in costanza di applicazione delle misure protettive sul patrimonio delle predette società. In tal caso, la stessa gestione unitaria ed anche coordinata dell'insolvenza di gruppo non è attualmente concepibile né opportuna, per il fatto stesso che due società su tre sono in composizione negoziata e non sono assoggettabili ad oggi alla liquidazione giudiziale ex art. 287 CCII.

Ciò posto, secondo il Tribunale, anche la domanda subordinata del P.M. di apertura della liquidazione giudiziale a carico di singole società del (dedotto) gruppo - formulata a verbale - appare ammissibile sul piano dell'oggetto del processo ed in definitiva coincidente con la domanda principale, proprio perché riguarda i medesimi soggetti giuridici singolarmente considerati e le singole insolvenze



societarie, oggetto di autonoma e specifica argomentazione nell'istanza, secondo la concreta situazione patrimoniale e finanziaria delle singole persone giuridiche: infatti, la eventuale pronuncia unitaria di liquidazione giudiziale conterrebbe in più solo la valutazione di opportunità concreta di una gestione unitaria ed accentrata della liquidazione da parte del medesimo curatore, opzione in concreto, come detto, non percorribile nei fatti.

Il Tribunale rileva in fatto e diritto che:

- con ricorso depositato in data 19 settembre 2023 il Pubblico Ministero ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società [REDACTED] **S.R.L.**, chiedendo al Tribunale di valutare – con richiesta contenuta in separato atto, contenente osservazioni in merito al ricorso per omologazione del concordato semplificato - la declaratoria di inammissibilità della predetta domanda concordataria;
- fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito; la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme di legge, con la convocazione innanzi al Collegio in data 2.11.2023; la cancelleria ha comunicato tempestivamente alla società resistente il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo del P.M. e il decreto di fissazione di udienza in data 22.9.2023, nel rispetto del termine di legge di almeno quindici giorni anteriori all'udienza;
- sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale in [REDACTED];
- la debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività: *"...la produzione e il commercio di prodotti alimentari e non, dietetici e cosmetici e affini, nonché di ogni altro prodotto..."*
- la debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII; dal bilancio al 31.12.2021 le soglie dimensionali appaiono tutte superate, essendo sufficiente segnalare che il totale attivo dello stato patrimoniale è superiore ad € 300.000 e pari ad € 5.917.656,00;



- ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € **30.000,00**, come dichiarato ed esposto nello stesso elenco dei creditori prodotto da parte ricorrente;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, *“si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività...”* (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza *“va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”*); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
- la debitrice si trova pertanto in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto: a) dalla mancata soluzione alternativa della crisi e dell'insolvenza, stante l'inammissibilità ed irritualità della domanda di accesso al concordato semplificato, b) dalla conseguente impossibilità con l'attivo e il patrimonio societario di pronto realizzo a far fronte al passivo esposto in ambito concordatario di € 8.625.912,96, c) dal mancato deposito del bilancio al 31.12.2022 e dall'emersione già nel bilancio al 31.12.2021 di una perdita di esercizio di € 11,8 milioni circa e di un patrimonio netto negativo di € 9,6 milioni circa;
- alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non



abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

**P.Q.M.**

Dichiara irrituale la proposta di concordato semplificato depositata per via telematica il 12 maggio 2023 da [REDACTED] S.R.L., e per l'effetto revoca le misure protettive ove efficaci, mandando la cancelleria per le conseguenti iscrizioni ed annotazioni al Registro Imprese; dichiara l'estinzione parziale del procedimento per rinuncia espressa ex art. 43 CCII limitatamente al rapporto processuale tra i ricorrenti [REDACTED]

[REDACTED] e la resistente [REDACTED] S.R.L., ferma la domanda di apertura della liquidazione giudiziale formulata dal Pubblico Ministero,

**e per l'effetto**

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società [REDACTED] S.R.L. (c.f. e P. IVA [REDACTED]), con sede legale [REDACTED], quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
- 3) NOMINA Curatore il dott. avv. CARLO PAGLIUGHI, soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **7 maggio 2024 ore 10.00 e ss.** in modalità da remoto mediante Microsoft Teams al seguente link della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa



indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell’art. 203 comma 4 CCII:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d)

- 6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell’art. 201 codice della crisi;
- 7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all’art. 200 codice della crisi;
- 8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
  - a) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
  - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - c) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
  - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
  - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice.
- 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell’art. 193 codice della crisi;
- 10) ORDINA al curatore, ai sensi dell’art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l’apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque



TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE

Sentenza nel procedimento RG n. 5/2023 concordato semplificato  
e proc. unitario LG istanza n. 472/2023 [REDACTED] S.R.L.

opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

- 11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
- 12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 20 dicembre 2023.

Il giudice rel. est.

*dott. Francesco Pipicelli*

Il Presidente

*Dott.ssa Caterina Macchi*

